

REP. F60 del 12/02/2025



ARPAL CALABRIA
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e s.m.i. ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015)

Il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2025 presso la sede di Arpal Calabria, sita in Reggio Calabria alla Via Vittorio Veneto, n. 60,

TRA

Arpal Calabria (di seguito anche "Amministrazione"), Ente pubblico non economico strumentale della Regione Calabria, Partita Iva n. 02137350803, nella persona del suo Dirigente Generale *pro-tempore*, avv. Pietro Manna, sita in Reggio Calabria alla Via Vittorio Veneto, n. 60;

E

Il sig. **Luigi Veltri** (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla via [REDACTED] n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED].

PREMESSO CHE

1. Arpal Calabria con decreto del Direttore Generale n. 11 del 29 gennaio 2025, intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario a titolo gratuito, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015;
2. Il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore dell'Amministrazione, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, le parti stipulano e convengono quanto segue

ART. 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto la collaborazione del Sig. Luigi Veltri, collaboratore volontario a titolo gratuito, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. [REDACTED]

95/2012, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015

2. Il Collaboratore si impegna a svolgere, temporaneamente e a titolo gratuito, le proprie prestazioni professionali, mettendo a disposizione dell'Agenzia l'esperienza e il patrimonio maturati nel corso degli anni di servizio, supportando le attività di competenza della Direzione Generale, affiancando gli altri funzionari della medesima sezione, per assicurare il trasferimento delle competenze maturate.

3. Il Collaboratore si impegna, altresì, a svolgere la propria prestazione professionale presso la sede di Arpal Calabria sita in Reggio Calabria alla Via Vittorio Veneto, n. 60.

ART. 2

Natura giuridica del contratto

1. Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, nonché della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente.

2. Il Collaboratore svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione con le modalità attuative precisate al successivo art.3. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse dell'Amministrazione o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

ART. 3

Modalità di svolgimento del rapporto

1. Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione, correttezza e lealtà con il personale operante all'interno del Dipartimento.

2. Il Collaboratore dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professionalità esercitata dallo stesso.

3. L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore, comunque, Arpal Calabria, si impegna a fornire per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, il locale, la postazione e le specifiche attrezzature informatiche.

4. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore di Arpal Calabria senza vincolo di esclusiva.

5. Il Collaboratore opererà nel rispetto dalle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali, senza obbligo di rilevazione della presenza, nè vincoli di orari e/o di presenza prestabilita.

ART. 4

Rimborsi spese

1. Arpal Calabria riconoscerà al Collaboratore i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute. Non si dà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto funzionario della Regione Calabria.

2. I rimborsi di spesa, accertati dal Dirigente, verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore.

3. Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.

ART. 5

Decorrenza e durata

1. L'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto per la durata di un anno fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 e.s., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore di svolgimento delle prestazioni, Arpal Calabria, potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

3. Sarà altresì motivo di immediata risoluzione del presente contratto il mancato rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. mod. ed integrazioni, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Ente.

ART. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto.

2. In ragione dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE n. 2016/679, il collaboratore quale "incaricato del trattamento dei dati" viene autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti all'espletamento del presente contratto. Il lavoro svolto dal Collaboratore e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 7

Codice di comportamento

1. Il Collaboratore dichiara di avere preso visione, sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del vigente Codice di condotta dei dipendenti di Arpal Calabria e si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2025-2027, visionabile sul sito internet istituzionale sempre nella sezione "Amministrazione Trasparente", conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale.

ART. 8


Controversie

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in duplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte. Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Reggio Calabria, il _____
Letto, confermato e sottoscritto.

Arpal Calabria
Il Direttore Generale
Avv. Pietro Manna




Il funzionario
Luigi Veltri




Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, il 12 febbraio 2025

Arpal Calabria
Il Direttore Generale
avv. *Pietro Manna*



Il funzionario
Luigi 



Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.